




COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Sezione Polizia Municipale

Via G. Amendola, 4 - Tel e fax n° 081 833

ordinanz2010



COMUNE DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI
N. PROT. 2010 - 13666

Del 26/07/2010 12.31.00

ORDINANZA N. 49

Il Sindaco

Viste le molteplici richieste pervenute al Comune per l'occupazione degli spazi antistanti i negozi, e visto che l'art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) consente, nei centri abitati, l'occupazione dei marciapiedi qualora sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, a condizione che venga garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;

- che è intenzione dell'Amministrazione garantire e salvaguardare il decoro cittadino;
- visto il D.Lgs. n. 507/93;
- visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa di occupazione suolo pubblico;
- visto il D.Lgs n. 285/92;
- visto il D.P.R. n. 495/92;
- richiamata la Ordinanza Sindacale n. 45/93;

DISPONE

a parziale modifica ed integrazione della citata Ordinanza Sindacale n. 45/93, che le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private, gravate da servitù di pubblico passaggio ed antistanti gli esercizi commerciali, utilizzate per l'esposizione di merce, siano consentite alle seguenti condizioni:

- che venga lasciata una fascia libera da ingombri di qualsiasi tipo, tale da consentire il transito dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Tale disposizione è estesa anche a tutti gli accessi laterali agli esercizi e, comunque, l'occupazione è consentita per una profondità massima pari a cm 70, a partire dalla parete esterna all'esercizio.

La superficie di esposizione non potrà, in ogni caso, essere superiore a mq. 2,00.

A partire dalla data di efficacia della presente Ordinanza, tutte le autorizzazioni già rilasciate dovranno rispettare le presenti disposizioni.

Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o altro suolo ad uso pubblico, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 155,00, con l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di rimuovere la merce e/o le opere abusive a proprie spese.

La richiesta di autorizzazione andrà inoltrata allo Sportello Unico Attività Produttive almeno dieci giorni prima rispetto al periodo di occupazione, ai fini dell'espletamento della relativa istruttoria.

Di trasmettere la presente Ordinanza al Comando di P.M. e al Comando della Stazione dei Carabinieri di Grumo Nevano per l'esecuzione.

Dalla Casa Comunale li **26 LUG 2010**

Il Sindaco
Avv. Filomena Bilancio